

Termine di referendum: 30 giugno 1975

**Legge federale
sui prodotti stupefacenti**
Modificazione del 20 marzo 1975

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1973 ¹⁾,

decreta:

I

La legge federale del 3 ottobre 1951 ²⁾ sui prodotti stupefacenti è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sugli stupefacenti

Articolazione del testo

La legge è divisa in capitoli e sezioni.

Designazione degli articoli e delle sezioni intercalari

Ai «bis» è sostituita la lettera a.

Art. 1

¹⁾ Sono stupefacenti giusta la presente legge le sostanze e i preparati che inducono uno stato di dipendenza (tossicomania) e producono effetti del tipo della morfina, cocaina e canapa.

²⁾ Appartengono segnatamente agli stupefacenti di cui al capoverso 1:

a. Materie grezze

1. l'oppio;

¹⁾ FF 1973 I 1106

²⁾ RU 1952 245; RS 812.121

2. la paglia di papavero usata per la produzione delle sostanze o dei preparati contemplati sotto *b* 1, *c*, *d* del presente capoverso;
3. la foglia di coca;
4. la canapa indiana;

b. Sostanze attive

1. gli alcaloidi fenantrenici dell'oppio e loro derivati, come pure i rispettivi sali che producono la dipendenza;
2. l'ecgonina e i suoi derivati, come pure i rispettivi sali che producono la dipendenza;
3. la resina dei peli ghiandolari della canapa indiana;

c. Altre sostanze

che cagionano un effetto simile a quello delle sostanze del gruppo *a* oppure *b* del presente capoverso;

d. Preparati

che contengono sostanze dei gruppi *a*, *b* oppure *c* del presente capoverso.

³ Agli stupefacenti secondo la presente legge sono parificati:

- a.* gli allucinogeni, come il lisergide (LSD 25) e la mescalina;
- b.* gli stimolanti del sistema nervoso centrale cagionanti effetti di tipo amfetaminico;
- c.* qualsiasi altra sostanza cagionante un effetto simile a quello delle sostanze dei gruppi *a* oppure *b* del presente capoverso;
- d.* i preparati contenenti sostanze dei gruppi *a*, *b* oppure *c* del presente capoverso.

⁴ Il Servizio federale dell'igiene pubblica stabilisce un elenco delle sostanze e dei preparati di cui ai capoversi 2 e 3.

Art. 2

¹ Gli stupefacenti sono soggetti a controllo in conformità della presente legge.

² Questo controllo è esercitato:

1. nell'interno del Paese, dai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione;
2. ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) e negli uffici doganali (depositi federali e punti franchi), dalla Confederazione.

Art. 3 cpv. 1 e 2

¹ Il Consiglio federale può sottoporre al controllo degli stupefacenti le sostanze che, senza indurre di per se stesse uno stato di dipendenza, possono essere trasformate in sostanze di cui all'articolo 1.

² Il Consiglio federale può escludere parzialmente degli stupefacenti dalle misure di controllo e, in caso di determinata concentrazione o quantità, escluderli interamente, se le organizzazioni internazionali competenti (Organizzazione delle Nazioni Unite, Organizzazione mondiale della sanità) ne decidono o raccomandano l'esclusione in virtù di una convenzione ratificata dalla Svizzera.

Capitolo 2: Fabbricazione, fornitura, acquisto e uso di stupefacenti

Art. 4 cpv. 1

¹ Le ditte e le persone che intendono coltivare piante da alcaloidi per estrarne stupefacenti o che intendono fabbricare o preparare stupefacenti o farne commercio devono chiedere un permesso alla competente autorità cantonale. E' riservato l'articolo 8.

Art. 5 cpv. 1

¹ Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è richiesto uno speciale permesso del Servizio federale dell'igiene pubblica. Tale permesso è rilasciato conformemente alle convenzioni internazionali. Il permesso d'esportazione può essere rilasciato anche qualora non sia richiesto dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.

Art. 6 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale può, in virtù delle convenzioni internazionali, vietare o limitare quantitativamente ai titolari del permesso la coltivazione di piante da alcaloidi per estrarne stupefacenti come anche la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il mantenimento di scorte di stupefacenti.

Art. 7

¹ Le sostanze e i preparati, di cui si deve presumere che producano un effetto simile a quello delle sostanze e dei preparati indicati nell'articolo 1, possono essere fabbricati, importati ed esportati, depositati, usati o posti in commercio solamente con l'autorizzazione del Servizio federale dell'igiene pubblica e alle condizioni da esso stabilite.

² L'autorizzazione fa stato fintanto che il Servizio federale dell'igiene pubblica ha accertato se le sostanze o i preparati corrispondano o no ai criteri istituiti nell'articolo 1.

³ Il Servizio federale dell'igiene pubblica stabilisce l'elenco di queste sostanze e preparati.

Art. 8 cpv. 1, 2, 3 e 5

¹ I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati oppure posti in commercio:

- a. l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione;
- b. la diacetilmorfina e i suoi sali;
- c. gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25);
- d. la canapa, per estrarne stupefacenti, e la resina dei suoi peli ghiandolari (hascisc).

² Abrogato.

³ Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.

⁵ Il Servizio federale dell'igiene pubblica, se non vi ostano convenzioni internazionali, può accordare autorizzazioni eccezionali, purché gli stupefacenti secondo i capoversi 1 e 3 servano alla ricerca scientifica o a provvedimenti di lotta, oppure le sostanze di cui al capoverso 1 lettere *b* e *c* siano usate per un'applicazione medica limitata.

Art. 12 cpv. 1

¹ I Cantoni possono revocare, per un tempo determinato o definitivamente, le facoltà secondo l'articolo 9, se il membro autorizzato del corpo medico è tossicomane o ha commesso un'infrazione secondo gli articoli 19 a 22.

Art. 14 cpv. 3 (nuovo)

³ E' riservato l'articolo 8.

Sezione 4: Provvedimenti contro l'abuso di stupefacenti

Art. 15

¹ I servizi ufficiali, i medici e i farmacisti sono autorizzati a segnalare all'autorità competente per l'assistenza oppure a un'istituzione ammessa di trattamento o d'assistenza i casi d'abuso di stupefacenti da essi accertati

nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale, qualora giudichino che provvedimenti assistenziali siano opportuni nell'interesse del paziente, dei suoi parenti o della comunità.

² Il personale dell'autorità competente per l'assistenza e delle istituzioni ammesse di trattamento o d'assistenza è tenuto, riguardo a tali avvisi, al segreto d'ufficio e al segreto professionale giusta gli articoli 320 e 321 del Codice penale. Esso non soggiace all'obbligo di testimoniare in giudizio e d'informare, nella misura in cui le dichiarazioni si riferiscono alla situazione personale dell'assistito o a un reato secondo l'articolo 19^a della presente legge.

³ Gli educatori, gli assistenti sociali e i loro ausiliari, se vengono a conoscenza che la persona loro affidata ha violato le disposizioni dell'articolo 19^a, non sono tenuti a denunciarla.

Art. 15 a (nuovo)

¹ Per prevenire l'abuso di stupefacenti, i Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza e istituiscono gli enti necessari.

² I Cantoni provvedono all'assistenza delle persone le quali, per aver abusato di stupefacenti, abbisognano di cure mediche o di provvedimenti assistenziali, e ne promuovono la reintegrazione professionale e sociale.

³ Le autorità competenti possono delegare determinati compiti e facoltà a organizzazioni private.

⁴ Un Cantone può vietare l'acquisto di stupefacenti. Esso comunica la sua decisione al Servizio federale dell'igiene pubblica. Quest'ultimo avverte le autorità sanitarie degli altri Cantoni, ad orientamento dei medici e farmacisti.

⁵ I Cantoni sottopongono ad autorizzazione speciale la prescrizione, la consegna e la somministrazione di stupefacenti per il trattamento dei tossicomani.

⁶ Un servizio, se teme che un tossicomane possa pregiudicare la circolazione, deve avvertire la competente autorità del traffico.

Art. 15 b (nuovo)

¹ I Cantoni, ove occorra, possono ordinare l'ospedalizzazione di tossicomani, per la disintossicazione e la cura, come anche il trattamento ambulatorio successivo o controlli successivi.

² Se un'autorità amministrativa ordina l'ospedalizzazione, al ricoverato è simultaneamente designato un rappresentante; al ricoverato e al suo rappresentante dev'essere concessa la possibilità di ricorrere a un'autorità giudiziaria, che decide senza indugio.

³ Il giudice può concedere l'effetto sospensivo al ricorso.

Art. 15 c (nuovo)

¹ La Confederazione promuove, con sussidi o altri provvedimenti, la ricerca scientifica su gli effetti degli stupefacenti, le cause e le conseguenze dell'abuso degli stupefacenti, come anche sulle possibilità di combatterlo.

² Il Consiglio federale definisce i presupposti, il calcolo e l'ammontare dei sussidi.

³ La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene Cantoni e organizzazioni private nell'attuazione della legge. Essa istituisce un servizio di documentazione, informazione e coordinamento e promuove la formazione del personale specializzato nel trattamento dei tossicomani. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 19

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti,

chiunque, senza essere autorizzato, fabbrica, estrae, trasforma o prepara stupefacenti,

chiunque, senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o transita stupefacenti,

chiunque, senza essere autorizzato, offre, distribuisce, vende, negozia per terzi, procura, prescrive, mette in commercio o cede stupefacenti,

chiunque, senza essere autorizzato, possiede, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti,

chiunque fa preparativi a questi scopi,

chiunque finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento,

chiunque pubblicamente istiga al consumo di stupefacenti o rivela la possibilità di acquistarli o di consumarli,

è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa. Nei casi gravi la pena è della reclusione o della detenzione non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una multa fino a 1 milione di franchi.

2. Un caso grave è dato, in particolare, se l'autore

- a. sa o deve presumere che l'infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
- b. agisce come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti;
- c. realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole.

3. Se le infrazioni di cui al numero 1 sono commesse per negligenza, la pena è della detenzione fino a un anno, dell'arresto o della multa.

4. L'autore di un reato commesso all'estero, arrestato in Svizzera e non estradato, è parimente punito secondo le disposizioni dei numeri 1 e 2, se l'atto è anche punibile nel Paese in cui è stato commesso.

Art. 19 a (nuovo)

1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con l'arresto o con la multa.

2. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.

3. Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.

4. Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinarne il collocamento in una casa di salute. L'articolo 44 del Codice penale è applicabile per analogia.

Art. 19 b (nuovo)

Chiunque prepara stupefacenti soltanto per il proprio consumo o consegna gratuitamente stupefacenti per renderne possibile il simultaneo consumo in comune, non è punibile se trattasi di esigue quantità.

Art. 19 c (nuovo)

Chiunque intenzionalmente istiga o tenta di istigare altri a consumare illecitamente stupefacenti, è punito con l'arresto o con la multa.

Art. 20 n. 1

1. Chiunque presenta una domanda con indicazioni contrarie alla verità per procurare a se stesso o ad altri un permesso d'importazione, di transito o d'esportazione.

chiunque, nell'interno del paese o all'estero, avvia indebitamente ad altro luogo di destinazione stupefacenti per i quali egli è titolare di un permesso d'esportazione svizzero,

chiunque, in qualità di medico, dentista, veterinario o farmacista usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13 e chiunque, in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell'articolo 11,

è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa. Nei casi gravi, la pena è della reclusione, cui può essere cumulata una multa fino a 500 000 franchi.

Art. 23

¹ La pena è adeguatamente aumentata per il funzionario incaricato dell'esecuzione della presente legge, che commette intenzionalmente un'infrazione secondo gli articoli 19 a 22.

² Il funzionario che, a scopo d'indagine, accetta, direttamente o per il tramite di una terza persona, un'offerta di stupefacenti oppure che, direttamente o per il tramite di una terza persona, riceve stupefacenti, non è punibile anche se non ha rivelato la sua identità e funzione.

Art. 24

I vantaggi pecuniari illeciti collocati in Svizzera sono devoluti allo Stato anche quando l'infrazione è stata commessa all'estero. Se manca il foro, di cui all'articolo 348 del Codice penale, il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.

Art. 25

Abrogato

Art. 32

Il Servizio federale dell'igiene pubblica presenta rapporto giusta le convenzioni internazionali.

Art. 34 cpv. 1

¹ I Cantoni emanano le prescrizioni necessarie per l'applicazione del diritto federale e designano le autorità e gli uffici competenti per:

- a. rilasciare i permessi e le autorizzazioni (art. 4 e 14);
- b. ricevere le notificazioni dei casi di dipendenza da stupefacenti e dar loro seguito (art. 15);
- c. procedere ai controlli (art. 16 a 18);
- d. promuovere le azioni penali (art. 28) e ritirare le autorizzazioni per l'esercizio del commercio degli stupefacenti (art. 12);
- e. sorvegliare le autorità e gli organi indicati nelle lettere a a d come anche le istituzioni ammesse di trattamento e d'assistenza.

Art. 35

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 20 marzo 1975

Il presidente, **Oechslin**

Il segretario, **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 20 marzo 1975

Il presidente, **Simon Kohler**

Il segretario, **Koehler**

Data di pubblicazione: 1^o aprile 1975

Termine di referendum: 30 giugno 1975

Legge federale sui prodotti stupefacenti Modificazione del 20 marzo 1975

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1975
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.04.1975
Date	
Data	
Seite	1107-1115
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 514

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.